

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO DELL'IMU, DEGLI OMESSI VERSAMENTI TARI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE CERTE LIQUIDE ED ESIGIBILI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Forma oggetto del servizio le attività di:

- a) Accertamento dell'IMU per le annualità di imposta non prescritte secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
- b) Accertamento degli omessi versamenti TARI per le annualità di imposta non prescritte secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
- c) Gestione della riscossione coattiva delle somme certe, liquide ed esigibili in quanto non correttamente corrisposte spontaneamente dai contribuenti;

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Concessionario effettua una attività consistente nell'accertamento IMU e degli omessi versamenti TARI, seguendo una specifica programmazione concordata con gli Uffici Comunali competenti. La gestione dell'attività è scrupolosamente regolata dalla perfetta applicazione e rispetto delle norme di legge e regolamentari.

L'applicazione del tributo oggetto del presente servizio deve essere effettuata applicando le tariffe, le eventuali rateizzazioni ed agevolazioni deliberate dal Comune.

Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell'anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, senza una preventiva intesa con l'Amministrazione.

Le tariffe ed il regolamento adottati dal Consiglio Comunale devono essere tenuti a disposizione del pubblico per la consultazione nei locali ove si effettua attività di sportello al pubblico.

Oltre alle norme specificate nel presente capitolato, il Concessionario sarà tenuto a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riguardo a quelli aventi rapporto diretto con i servizi di cui al presente contratto.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato d'oneri nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del tributo dovuto, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Eventuali deroghe a quanto sopra disposte dal Comune dovranno essere specificatamente comunicate in forma scritta al Concessionario.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/06/2026 e scadenza al 31/05/2031.

Alla scadenza del periodo indicato, la concessione si intenderà cessata senza obbligo di disdetta e il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti i registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni.

Decorsa la scadenza dell'affidamento, il concessionario è tenuto a portare a termine tutte le procedure di riscossione coattiva previste con riferimento alle pratiche ancora in carico a tale data, effettuando l'incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente fino alla presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative e regolamentari portanti l'abolizione della natura della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni dovranno essere rivedute in amichevole accordo al fine di ristabilirne il sinallagma contrattuale.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVI, RISCOSSIONE, RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE

Il Concessionario, entro il trentesimo giorno di ogni mese, emetterà fattura con scadenza a 30 gg. per gli importi di competenza. Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Concessionario comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali. Il Concessionario potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639 ed altri consentiti dalla legge. Alle condizioni economiche così come sopra stabilite troverà applicazione l'art. 115 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con riferimento all'indice ISTAT.

Al Concessionario saranno riconosciuti i seguenti compensi:

- Per l'attività di sollecito, accertamento degli omessi versamenti Tari il Comune riconosce al Concessionario un compenso, IVA esclusa, pari all'aggio del 24,00% (ventiquattro per cento) calcolato sulle somme riscosse a seguito dell'invio degli atti di accertamento
- Per l'attività di accertamento dell'IMU il Comune riconosce al Concessionario un compenso, IVA esclusa, pari all'aggio del 24,00% (ventiquattro per cento) calcolato sulle somme riscosse a seguito dell'invio degli atti di accertamento
- Per l'attività di riscossione coattiva oggetto il Comune riconosce al Concessionario un compenso aggiuntivo rispetto a quello indicato al punto che precede, IVA esclusa, così determinato: aggio del 9,00% (nove per cento), calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di procedura). € 9,00 diritto fisso per ogni pratica gestita;

Il Comune comunque procede alla attivazione di apposito conto dedicato alla riscossione

coattiva. Il Concessionario in nessun modo potrà incassare direttamente alcuna somma. Al Concessionario viene comunque consentita la possibilità di accedere in consultazione e scarico di qualunque dato e documento, anche informatico, dai conti utilizzati per la riscossione, ai fini della registrazione dei pagamenti dei contribuenti e della relativa redazione delle rendicontazioni periodiche, ai sensi del comma 790 della Legge n. 160 del 27/12/2019.

Il conteggio dell'aggio spettante al Concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito (allegato A e B, D.M. 21 novembre 2000).

Per gli atti di accertamento generati dal concessionario riscossi in fase coattiva, sarà riconosciuto sia l'aggio relativo all'accertamento che l'aggio relativo alla riscossione coattiva.

Per spese "di notifica e esecutive", si intendono, oltre alle spese vive di notifica degli atti, anche le spese connesse alla procedura, nonché i compensi dovuti agli istituti vendite giudiziarie e le spese legali, purché "strettamente attinenti alla procedura di recupero".

I costi indicati dal comma 803 della Legge di Stabilità 2020, saranno interamente di competenza del concessionario e comunque posti a carico del debitore.

Il concessionario potrà notificare avvisi ed atti anche tramite posta elettronica certificata, PEC. In tal caso le spese sostenute per la gestione di elaborazione del processo e spedizione degli atti sono equiparate a quelle postali e anch'esse poste a carico dell'utente.

Nei casi in cui il Concessionario, a seguito dell'attività di riscossione coattiva, debba procedere al discarico per inesigibilità delle pratiche, verranno poste a carico dell'Ente concedente le spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito (Tabella allegato A del D.M. 21 novembre 2000).

Qualora l'Ente concedente dovesse richiedere al Concessionario la revoca di un atto formalmente corretto, dovrà riconoscere al Concessionario il rimborso delle spese vive già sostenute oltre all'aggio da calcolarsi sul valore dell'atto comprensivo di sanzioni ed interessi.

Al Concessionario dovranno necessariamente pervenire le credenziali di accesso, utili al download dei versamenti, al portale SIATEL allo scopo di poter accedere in tempo reale alla visualizzazione dei dati finanziari e di procedere alle rendicontazioni.

Il Concessionario dovrà far pervenire al Servizio Tributi del Comune la fattura emessa a fronte dei corrispettivi di sua competenza, nonché una specifica rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione dell'importo lordo riscosso dall'Ente, dei corrispettivi maturati e dell'importo netto che il Comune deve trattenere.

ARTICOLO 5 - FUNZIONALITÀ MINIME RICHIESTE

ACCERTAMENTI IMU/TARI

Il servizio dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:

- Analisi informatizzata dell'intera banca dati Imu; per la Tari si emetteranno gli accertamenti sulla base delle liste degli scoperti estratte dal gestionale dell'Ente;

- Costituzione banca dati su base catastale e dichiarativa;
- Reperimento dei dati anagrafici del contribuente mancanti;
- Acquisizione delle variazioni di soggettività passiva;
- Individuazione delle posizioni non coerenti;
- Esame delle posizioni dei contribuenti e dei relativi versamenti;
- Correzione degli errori individuati relativi ad anagrafiche, percentuali di possesso, detrazioni, dichiarazioni errate, degli utenti interessati dagli atti accertativi;
- Individuazione delle posizioni soggette ad accertamento in rettifica relativamente alla quota IMU di competenza comunale ed a quella erariale;
- Individuazione delle posizioni soggette ad accertamento d'ufficio relativamente alla quota IMU di competenza comunale ed a quella erariale;
- Trasmissione all'ente delle posizioni oggetto di accertamento;
- Predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento;
- Trasmissione e stampa degli atti e successiva notifica;
- Se trasmesse dal Comune, acquisizione ed esame delle pratiche presentate dai contribuenti allo sportello: istanze di annullamento/rettifica di atti, richieste di sgravio, istanze di agevolazione, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso e ricorsi;
- Predisposizione e stampa dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso
- Rendicontazione dei pagamenti volontari relativi alle attività di accertamento;
- Riscossione coattiva degli importi non versati mediante procedimento di ingiunzione e successiva esecuzione forzata.
- Supporto alla gestione del contenzioso, con predisposizione delle controdeduzioni, ed eventuale presenza alle udienze pubbliche se richiesta.

SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

La riscossione coattiva delle entrate certe, liquide ed esigibili sarà svolta secondo norme di legge.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del Concessionario:

- a) i regolamenti, le deliberazioni tariffarie ed ogni altro dato reperibile presso gli Uffici Comunali ed utile al perfezionamento e completamento del servizio;
- b) ruoli, denunce, mappe, elenchi di trasferimenti, licenze, condoni, piani e tutto il materiale utile allo svolgimento del servizio;
- c) i dati dei versamenti I.M.U. dei diversi anni e ogni altra banca dati relativa all'I.M.U.;
- d) ogni elemento utile e indispensabile per la verifica di eventuali posizioni già trattate dal Comune, al fine di evitare sovrapposizioni di atti e/o richieste;
- e) l'anagrafe aggiornata del Comune, se necessario in formato Ascii e/o Excel ed ogni supporto planimetrico e/o cartaceo relativo al territorio comunale;

- f) libero accesso agli archivi comunali, nei limiti delle attività oggetto del presente capitolato;
- g) accesso al portale dell'Agenzia del Territorio con password e identificativo per lo scarico dei dati disponibili, in alternativa i seguenti dati catastali;
- h) accesso al portale SIATEL;
- i) i dati degli accatastamenti e variazioni da fornire in base all'art. 34-quinquies della Legge 80/2006;
- j) i dati derivanti dall'"Adempimento Unico"
- k) gli esiti delle attività di riclassamento delle singole unità immobiliari (L. 311/2004 art. 1, comma 336);
- l) le informazioni inerenti al piano regolatore comunale, gli atti di concessione edilizia degli anni 2011-12-13, oltre alle banche dati geometriche in formato CXF e/o DWG;
- m) i flussi dei versamenti effettuati, in qualsiasi modalità di pagamento (F24 – CCP – altro), dai contribuenti nei formati idonei rilasciando al Concessionario le credenziali d'accesso ai conti correnti dedicati;

L'Amministrazione Comunale provvederà a nominare un proprio coordinatore con funzione di collegamento tra il Concessionario e l'Amministrazione stessa; detta nomina verrà comunicata all'atto della sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al Concessionario un'adeguata sede all'interno della Casa Comunale per il contatto con i contribuenti, qualora fosse richiesta l'attività a supporto degli uffici comunali.

In ultimo il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto del servizio restando, quindi, impegnato con il Concessionario per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

Le variazioni di dati attinenti ai tributi oggetto del presente servizio che dovessero intervenire durante lo svolgimento dell'attività, dovranno essere segnalate con tempestività al Concessionario da parte dei vari Uffici e Servizi Comunali che ne vengano in possesso.

Ciò, al fine di consentire al Concessionario il tempestivo trattamento dei dati stessi per l'aggiornamento degli archivi che si vanno formando.

ARTICOLO 7 - RICORSI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Fermo restando la procedura di supporto al contenzioso prima indicata, l'affidatario dovrà fornire chiarimenti su eventuali richieste, interrogazioni, sollecitazioni di chiarimento concernenti la gestione del servizio.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario:

- a. diventa titolare della gestione del servizio di accertamento e di riscossione coattiva assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore;
 - b. si impegna ad attivare tutte le procedure di accertamento ed esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, buona fede e correttezza in fase di esecuzione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni di legislative, vigenti e future, che regolano il presente Capitolo, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, nonché da determinazioni assunte dagli organi del Comune, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune e comunque nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del contribuente;
 - c. è tenuto a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza. Il nominativo del responsabile deve essere comunicato al Comune, tempestivamente e comunque entro 10 giorni dall'affidamento.
 - d. agisce per mezzo di un rappresentante, il quale è tenuto a avere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 10 del DM n. 289/2000. A tale rappresentante è affidata la direzione del servizio e lo stesso può essere designato funzionario responsabile del servizio;
 - e. si obbliga a portare a termine le procedure iniziate nel periodo di vigenza della concessione, sino a completa estinzione della pratica - intesa come per avvenuta riscossione ovvero per procedura di discarico per inesigibilità della posizione - nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, fatta salva la possibilità di ottenere l'integrale ristoro delle spese cagionate in caso di soccombenza nel giudizio in conseguenza di fatti e/o azioni direttamente riconducibile a decisioni assunte dall'Ente, quali a mero titolo esemplificativo quelle derivanti da procedure accertative eseguite direttamente dal Comune che presentino delle carenze, ovvero per effetto di deliberazioni adottate dall'Ente.
 - f. si obbliga al termine della concessione a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico Excel senza pretendere alcun rimborso;
 - g. ad ogni modo si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio oggetto del presente Capitolo, con le caratteristiche e con le modalità ed i tempi concordati con il Comune.
2. Il Concessionario non risponde per il caso di mancata, inesatta o lacunosa comunicazione dei dati forniti dall'Ente.
3. Sono escluse iniziative di recupero fuori dal territorio nazionale, fatta salva le posizioni caratterizzate da importi elevati.

ARTICOLO 9 – PERSONALE

Tutto il personale addetto all'attività oggetto del presente servizio agirà sotto la diretta e piena responsabilità del Concessionario. Il Comune rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra il Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati, onde nessun diritto potrà essere fatto valere dagli stessi verso l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti.

Qualora ritenuto utile da parte del Comune per il miglior svolgimento dell'incarico, l'ente potrà provvedere, ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri dipendenti; ovvero, ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune potrà conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione, ed a ciò abilitati, che effettueranno i sopralluoghi presso gli immobili interessati dalle verifiche e dai controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON I CITTADINI

Il Concessionario si impegna a gestire i servizi con la massima diligenza possibile i servizi in oggetto, che sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici. A tale fine, la loro erogazione da parte del Concessionario dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. Casi di funzionamento irregolare o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, esigenze tecniche non prevedibili, cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiscono titolo per richieste di danni da parte del Comune, il Concessionario adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è tenuto a dare corso al servizio con la necessaria attrezzatura e professionalità rendendo puntualmente conto al Comune, attraverso il rendiconto mensile, dell'attività svolta. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; esso, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile sia penale, dipendente dall'esercizio del servizio di cui è titolare.

ARTICOLO 12 - DIVIETI

Tutti i servizi oggetto del presente servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, se non per cause di forza maggiore. Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario dovrà consegnare al Comune gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi da parte del Comune.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire in ogni momento ed a sua cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure del Concessionario, al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio. Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, mediante lettera raccomandata A.R., nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro alle contestazioni notificate potrà essere effettuato, in contraddittorio tra le parti interessate, entro e non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento della sopra citata raccomandata.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a fornire al Comune tutte le notizie e gli atti che le saranno richiesti.

ARTICOLO 14 - SANZIONE PECUNIARIA

In caso di mancata osservanza, da parte del Concessionario, delle prescrizioni previste nel presente capitolato d'oneri si applicherà la sanzione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni violazione. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della contestazione.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto prima della scadenza convenuta in caso di pronuncia di fallimento o stato di amministrazione controllata del Concessionario.

La risoluzione del contratto è pronunciata con deliberazione del competente organo comunale anche nei seguenti casi:

- gravi, reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali assunti da parte del Concessionario tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità;
- i casi previsti dal D.M. 11/09/2000, n. 289.

ARTICOLO 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, avuto riguardo al modico valore del contratto ed alle garanzie sottese all'iscrizione del Concessionario nell'apposito albo ministeriale, non è richiesta la cauzione definitiva.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

In ottemperanza ai disposti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Concessionario dovrà garantire la massima riservatezza e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui al presente contratto e soltanto per un periodo pari alla durata dell'incarico.

ARTICOLO 18 – CONTRATTO E DOMICILIO

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata ai sensi degli artt. 2702/2703, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131 art. 7 e allegata tabella art. 5, e dall'art. 66 del D. Lgs. 112/99. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, si dà atto che il presente contratto sarà soggetto all'imposta di bollo soltanto in caso d'uso. Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante lo svolgimento della Concessione che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune affidante. Resta salva la possibilità di attuare un accordo tra le parti, ai sensi delle disposizioni sancite dall'articolo 106 del Codice degli Appalti ovvero dal contenuto della Relazione tematica 56/2020 emessa dalla Corte di Cassazione, al fine di garantire il necessario riequilibrio del sinallagma contrattuale, per quanto concerne la presenza di eventuali situazioni che non dipendano in maniera diretta all'Ente o al Concessionario medesimo e pertanto non ascrivili ai predetti, ovvero a seguito di emanazione di provvedimenti governativi che determinino dei blocchi o delle sospensioni delle attività e/o della procedure di riscossione.

ARTICOLO 20 - NORME FINALI

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia, se non preventivamente accettata da entrambe le parti. Il Concessionario, in tal caso, potrà chiedere la revisione delle condizioni contrattuali.

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazione e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.